

Si trasmettono in allegato al COMITATO dei Garanti " Indice "e " Bozza di Statuto Regionale del Piemonte" quale contributo alla revisione (sostanziale) del REGOLAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE correlato allo STATUTO NAZIONALE, in funzione di una autonomia posta a cardine della "rifondazione" del partito parallelamente alla revisione integrale dei meccanismi di tesseramento e di delega a tutti i livelli di rappresentanza.

Il riferimento alla Regione PIEMONTE (con peculiarità di anomalia - come nel Lazio e nella Campania - nella distribuzione territoriale di popolazione, con oltre il 50% di popolazione - e quindi di elettori - nelle sole province di capoluogo,) non esclude la fruibilità delle proposte che possono interessare altre province d'Italia .

La trasmissione del presente testo inerente le proposte di modifica dello STATUTO e dei REGOLAMENTI può essere integrato, a richiesta, dalla documentazione accessoria di dati e di riflessioni che ne hanno accompagnato per lungo tempo l'iter di composizione e di diffusione.

Il testo che si propone all'attenzione dei Garanti è stato elaborato da quattro province del Piemonte - Cuneo, Asti, Biella e Verbania - come proposta unitaria alla vigilia della ricostituzione della Federazione Regionale del Piemonte nel 2006, proposta totalmente disattesa dall'Esecutivo Nazionale nonché da quello Regionale frutto di un votazione denunciata dalla Federazione Provinciale di Verbania al Giurì Nazionale per illegalità nelle procedure di controllo sancite dallo Statuto , denuncia rimasta a tuttoggi lettera morta.

Per informazioni: montorfano@libero.it (Pietro Ricchi, Coordinamento VERDI del VCO).

STATUTO DELLA FEDERAZIONE DEI VERDI DEL PIEMONTE

(indice con riferimento alle fonti consultate)

art. 1 – COSTITUZIONE (append./T)

art. 2– ADESIONE (2/S – 2,3/A – 1/TN)

art. 3 –AUTONOMIA (15/A – 12/A – 2/TN)

art. 4 – ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE (5/S – 3,4/TN)

a) FEDERAZIONE REGIONALE

1.1 – Assemblea regionale (2/R - 4/A – 8/T – 5/TN)

1.2 – Consiglio Federale Regionale (6/S – 5/M – 5,6,7,8/A – 6/TN)

1.3 – Il Presidente (3/SR – 9/T – 7,8/TN)

1.4 – L'Esecutivo (4/R – 4/M – 9/TN)

1.5 - Il Tesoriere (5/R – 11/T – 12/TN)

B) - FEDERAZIONI PROVINCIALI (7,8,9,10/R – 13,14,15,16/T)

C)– ASSOCIAZIONI COMUNALI/INTERCOMUNALI (11,12,13,14/R – 10,11,14,15/TN)

art.5 – SEGRETERIE POLITICHE – RAPPORTO CON GLI ELETTI

art. 6 – CONSULTA DEGLI ELETTI VERDI (10/TN)

art. 7 – MODALITA' di PARTECIPAZIONE (1,2/M – 1,2,3,4,5,6,7/T)

art. 8 – **REGOLAMENTO ELETTORALE** (7/M – append./T)

art. 9 – **NORME FINANZIARIE** (14/R – 10/A – 3/M – 19/T – 13/TN)

art. 10 – **ATTIVITA' EDITORIALE** (11/A – 17/TN)

art. 11 – **FORUM** (11/TN – 3/S)

art. 12 – **MODIFICHE STATUTO** (13,15/A – 19,20/TN)

Riferimenti:

S= Statuto (nazionale), (<http://www.verdi.it/apps/presentazione.php?pagina=statuto>)

R=Regolamenti(, (<http://www.verdi.it/apps/risorse.php?pagina=regolamenti>)

A= Regione Valle d'Aosta (<http://www.verdinrete.it/mva/Documenti/Statuto.htm>)

M= Regione Marche (http://www.verdi.verdimarche.it/html/stampabili/reg_marche.htm)

T (e append.) = Regione Toscana (<http://www.ecquologia.it/sito/index.jsp>)

TN= Regione Trentino (<http://www.verdideltrentino.org/Chisiamo.htm>)

STATUTO DELLA FEDERAZIONE DEI VERDI DEL PIEMONTE

=====

art. 1- COSTITUZIONE

E' costituita la Federazione dei Verdi della Regione Piemonte tra tutte le Province che condividono finalità e valori contenuti nei principi ispiratori della FEDERAZIONE ITALIANA cui i VERDI del PIEMONTE aderiscono riconoscendosi nella struttura e nella rappresentanza della stessa.

La Federazione, con sede legale in _____, adotta il proprio STATUTO redatto in coerenza tra mezzi e metodi proposti e finalità ed obiettivi politici che si intendono perseguire.

Art. 2 – ADESIONE

L'adesione ai VERDI del PIEMONTE, libera ed individuale, si accompagna al versamento spontaneo di oblazione o di quota indicativa per il finanziamento dell'attività del movimento verde sul territorio nazionale, con rendiconto nella presentazione annuale di bilancio. Le Federazioni Provinciali, seguendo il principio di sussidiarietà, si faranno carico di integrare in caso di necessità il contributo monetario di base richiesto dalla Federazione Nazionale per il quorum delle iscrizioni richieste.

L'adesione è fondata sulla consapevolezza della necessità di attuare – operando unitariamente - scelte finalizzate alla piena realizzazione dei diritti delle diverse forme di vita, della persona e dell'ambiente nella sfera sociale, in economia e nella politica. L'impegno amministrativo degli iscritti verdi in ogni incarico della pubblica amministrazione si configura pertanto come servizio per la comunità intera, in antitesi con ogni interesse privato o con la gestione personale del potere.

Art. 3 –AUTONOMIA

I VERDI del PIEMONTE decidono in autonomia – nel rispetto sostanziale dei principi enunciati nello Statuto nazionale - le norme di gestione interna della propria attività di impegno politico nella dimensione provinciale e regionale del territorio. Decidono parimenti, valutate le circostanze, le scelte di eventuali convergenze di coalizione con altre forze politiche, sociali e culturali per la realizzazione delle proprie finalità .

Il simbolo della Federazione è quello ufficialmente adottato dalla Federazione Italiana dei Verdi. Fermi restando gli elementi essenziali (Sole che ride tagliato con dicitura VERDI per la PACE), i Verdi del Piemonte, in occasione di competizioni elettorali nell'ambito del territorio regionale possono aggiungere al simbolo diciture di denominazione regionale, provinciale o locale. Nell'ambito del proprio territorio i Verdi del Piemonte si riservano anche l'utilizzo del simbolo composto da un girasole giallo su sfondo verde con la scritta VERDI del PIEMONTE e di eventuali denominazioni di carattere locale, previo parere favorevole del Consiglio Regionale.

Art. 4- ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

La struttura organizzativa dei Verdi si articola in: A) Federazione Regionale
B) Federazioni Provinciali
C) Associazioni Comunali e Intercomunali

A) - FEDERAZIONE REGIONALE:

Sono organi della Federazione Regionale

1.1 Assemblea regionale 1.2 Consiglio federale 1.3 Presidente 1.4 Esecutivo 1.5 Tesoriere
1.1 - Assemblea regionale

L'Assemblea regionale è il massimo organo deliberante dei Verdi del Piemonte con il compito di definire e di approvare gli indirizzi di politica generale. E' compito di tutti gli aderenti rivolgere ogni sforzo alla costruzione della più ampia convergenza nelle scelte comuni da compiere, sulla base della valorizzazione della pluralità di matrici culturali e politiche, della tolleranza e del rispetto della diversità, valori irrinunciabili dei Verdi del Piemonte.

L'Assemblea regionale VERDI del PIEMONTE, formata da almeno 4 delle 8 Province della Regione riconosciute ai sensi dell'art. 1 del Regolamento dell'Organizzazione Territoriale, è composta da [80] delegati eletti in numero paritario dalle Assemblee provinciali per la partecipazione all'Assemblea con modalità operative concordate dalle Federazioni Provinciali che vi aderiscono.

L'Assemblea regionale si riunisce almeno una volta all'anno. E' convocata in via ordinaria e straordinaria dall'Esecutivo; in via solo straordinaria dai 2/3 del Consiglio federale regionale.

L'Assemblea regionale elegge il Presidente ed il Consiglio Federale, che si compone di [16] membri rappresentanti in modo paritario le Federazioni provinciali, nonché tre Consiglieri quali membri della Federazione nazionale. Il Presidente, eletto sulla base della mozione politica approvata dall'Assemblea, presiede il Consiglio federale e l'Esecutivo da lui nominato con [8] membri in rappresentanza di tutte le Province.

Alla comunicazione dei nominativi dei delegati provinciali eletti e comunque esperite tutte le procedure e trascorsi i termini per lo svolgimento delle Assemblee provinciali, l'Esecutivo convoca l'Assemblea regionale, ferme restando le disposizioni statutarie comuni in materia di convocazioni assembleari .

1.2 - Consiglio Federale Regionale .

Il Consiglio Federale è composto dal Presidente, dai membri eletti dall'Assemblea e dall'Esecutivo regionale. Tra i membri dell'Esecutivo viene nominato dal Presidente il Tesoriere della Federazione con delega alla trattazione degli affari amministrativi ed organizzativi. Fanno altresì parte del Consiglio, senza diritto di voto, i consiglieri Nazionali eletti dall'Assemblea e i consiglieri e gli assessori regionali con diritto di voto per tutte le operazioni di bilancio. Il Consiglio Federale regionale si riunisce di norma

mensilmente ed è convocato e presieduto dal Presidente, prendendo atto, in caso di dimissioni o di cessazione per qualsiasi motivo di uno dei propri membri dalla carica, del subentro del primo dei non eletti delle liste votate. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria su richiesta scritta di almeno un quarto dei suoi componenti. Le sedute sono valide se c'è la presenza di almeno un terzo dei componenti. Le decisioni sui punti all'ordine del giorno sono assunte a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. In tutte le decisioni ove non si raggiunga una maggioranza prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Federale regionale definisce la linea politica dei Verdi con le competenze che gli sono riconosciute dai regolamenti di attuazione dello statuto. In particolare, il Consiglio esercita attività di stimolo e di controllo sulle scelte politiche che si operano in tutte le sedi istituzionali, che devono essere conformi nelle premesse e nell'attuazione ai principi di difesa e salvaguardia dell'ambiente su tutto il territorio e conformi in ogni ambito ai principi ispiratori degli Statuti nazionale e regionale.

Il Consiglio Federale, sentito il parere della Consulta, convoca obbligatoriamente l'Assemblea generale

in merito alla:

- a) partecipazione o all' abbandono di maggioranze di governo regionale;
- b) partecipazione ad alleanze in occasione di elezioni politiche, amministrative ed europee, nonché ad elezioni primarie;
- c) partecipazione ad iniziative referendarie.

Sul piano amministrativo il Consiglio Federale, tramite l'Esecutivo e congiuntamente al Gruppo Consiliare e agli Assessori regionali provvede a :

- a) decidere in merito alle assunzioni di personale necessario allo svolgimento dell'attività del Gruppo Consiliare in regione;
- b) ripartire le quote d'importo della dotazione finanziaria della Regione fra attività remunerate di consulenza e di segreteria necessarie alla realizzazione di progetti strettamente attinenti l'attività politica prefigurata nei programmi elettorali della Regione e delle Province;
- c) nominare il responsabile legale con l'incarico di riscuotere i fondi ed i contributi, sia pubblici che privati, indirizzati al partito, e di tenere i registri delle adesioni. Il Consiglio determina la misura e le modalità dei versamenti obbligatori da parte delle persone del partito che ricoprono cariche negli organi istituzionali;
- d) proporre la nomina dei Revisori dei Conti della Federazione;
- e) approvare annualmente il Bilancio Preventivo ed il Conto Consuntivo;
- f) determinare il rimborso spese per l'adempimento di incarichi assegnati.

1.3 Il Presidente

Il Presidente dei Verdi del PIEMONTE ha competenza generale di iniziativa, convoca e presiede l'Esecutivo ed il Consiglio federale, rappresenta le decisioni dell'Esecutivo e del Consiglio federale, ha la rappresentanza legale dei Verdi del Piemonte in qualsiasi azione di carattere politico, amministrativo e giudiziario. La funzione di rappresentanza dei Verdi del Piemonte nonché la trattazione di particolari questioni possono essere delegate di volta in volta ad uno o più membri dell'Esecutivo o del Consiglio Federale. Il Presidente, eletto dall'Assemblea generale, dura in carica due anni e nomina un Vicepresidente che lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di assenza o impedimento temporaneo..

1.4 – L'Esecutivo

L'Esecutivo, convocato e presieduto dal Presidente, è l'organo di attuazione della linea politica ed è responsabile dell'organizzazione politica e amministrativa della Federazione regionale.

Le persone componenti dell'Esecutivo sono titolari di specifici ambiti di responsabilità politico-organizzativa. Fanno parte dell'Esecutivo i consiglieri e gli assessori regionali con diritto di voto per tutte le operazioni di bilancio. In tutte le decisioni ove non si raggiunga una maggioranza prevale il voto del Presidente.

1.5 – Il Tesoriere

Il Tesoriere regionale, su proposta del Presidente, è eletto dall'Esecutivo tra i suoi componenti.

Il tesoriere regionale svolge e coordina le attività necessarie per la corretta gestione amministrativa delle Federazioni regionali Verdi, che sono tenute a prevedere per ogni spesa i relativi mezzi di finanziamento. Il tesoriere regionale è il responsabile delle attività finanziarie, patrimoniali, immobiliari ed amministrative delle Federazioni regionali, utilizza e gestisce le entrate e predispone annualmente il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo che sono approvati dal Consiglio Federale Regionale. Le Federazioni regionali hanno l'obbligo di preparare e far approvare annualmente bilanci consuntivi e preventivi predisposti con criteri di trasparenza, controllabilità e pubblicità. Le Federazioni regionali sono tenute a trasmettere annualmente all'Esecutivo Nazionale il proprio bilancio preventivo e consuntivo pena la sospensione dell'erogazione dei trasferimenti economici da parte della Federazione Nazionale.

Il tesoriere regionale assicura la regolarità contabile e l'attinenza delle decisioni di spesa degli organi con le effettive disponibilità e le voci di bilancio. Il tesoriere regionale ove ritenga la spesa non coperta o comunque incompatibile con le previsioni del bilancio può bloccare ogni decisione di spesa che non risponda a detti requisiti e chiedere il riesame della spesa stessa. Il tesoriere regionale può compiere tutte le operazioni bancarie, compresa la nomina di procuratori, l'accensione di mutui e le richieste di affidamento, effettua pagamenti ed incassa crediti, può rinunciare a diritti e sottoscrivere transazioni. Il tesoriere regionale può affidare procure e deleghe, è abilitato a riscuotere i contributi dovuti dalla Federazione Nazionale dei Verdi alle Federazioni Regionali. Il tesoriere può chiedere, perfezionare ed utilizzare fidi bancari e stipulare contratti di qualsiasi tipo e natura. Delle obbligazioni assunte dal tesoriere regionale in adempimento di deliberazioni degli organi statuari risponde la Federazione Regionale dei Verdi.

B) - *FEDERAZIONI PROVINCIALI*

Sono organi delle Federazioni Provinciali:

Assemblea provinciale Presidente Esecutivo

Gli organi delle Federazioni Provinciali operano sul territorio di competenza con modalità di elezione e funzionamento analoghi, in quanto compatibili, ai corrispondenti organi regionali.

L'Assemblea provinciale è convocata per iscritti. L'assemblea provinciale si riunisce, di norma, almeno una volta all'anno. E' convocata in via ordinaria e straordinaria dall'Esecutivo, ferme restando le disposizioni statutarie comuni in materia di comunicazioni assembleari.

L'Assemblea provinciale elegge a suffragio universale il Presidente, l'Esecutivo (fissato in minimo di 3 e massimo di 9, comprensivo di un membro con funzione di tesoriere) per il governo diretto della provincia. Partecipano all'Esecutivo i consiglieri e gli assessori provinciali con diritto di voto per tutte le operazioni di bilancio.

L'Assemblea elegge inoltre i delegati [10] all'Assemblea regionale, [2] membri del Consiglio Regionale e propone le candidature ammissibili per il Consiglio Federale Nazionale. Per l'elezione dei delegati all'assemblea nazionale si procede secondo la tabella prefissata dal Consiglio Nazionale.

Le deliberazioni dell'Assemblea provinciale sono adottate a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

La mozione politica approvata è vincolante per gli organi della Federazione provinciale.

C) – ASSOCIAZIONI COMUNALI/INTERCOMUNALI

Sono organi delle Associazioni Comunali/Intercomunali:

Assemblea Comunale Presidente Esecutivo

L'ASSOCIAZIONE COMUNALE è riconosciuta dalla Federazione regionale ove ricorra il seguente requisito: - 10 iscritti con l'aggiunta di un rapporto iscritti-abitanti pari a 1 ogni 6000.

L'Associazione comunale è responsabile delle scelte politiche al proprio livello. Verifica l'esistenza dei requisiti di costituzione e organizza sul territorio i circoli locali (territoriali o tematici). Sono organi dell'Associazione comunale: l'Assemblea, il Presidente e l'Esecutivo. L'Assemblea si riunisce, di norma, almeno una volta l'anno. E' convocata in via ordinaria e straordinaria dall'Esecutivo, fermo restando le disposizioni statutarie comuni in materia di convocazioni Assembleari. L'Assemblea elegge gli organi dell'Associazione e stabilisce le scelte politiche che impegnano l'Associazione comunale. Il Presidente e l'Esecutivo sono eletti in Assemblea con le stesse modalità e funzioni in ambito Comunale dei corrispondenti organi regionali e provinciali.

L'ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE è riconosciuta dalla Federazione Regionale ove ricorra il seguente requisito: - 10 iscritti con l'aggiunta di un rapporto iscritti-abitanti per ogni Comune facente parte l'Associazione intercomunale pari a 1 ogni 6000. I comuni devono essere tutti compresi in un'area territoriale omogenea di una stessa regione. Per omogeneità del territorio si intende l'ambito amministrativo o elettorale partendo da quello più limitato territorialmente quali ad esempio la Comunità montana, il collegio provinciale, della camera, del senato, o ambiti territoriali, individuati dalla federazione regionale, che condividono stesse esigenze del territorio. Un capoluogo di provincia, o di regione, o un comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti non può far parte di un'Associazione intercomunale. Prerogative, modalità, funzioni e organi sono per analogia identici all'Associazione comunale.

Art. 5 - –SEGRETERIE POLITICHE – RAPPORTO CON GLI ELETTI

Le Organizzazioni Territoriali della Regione e delle singole province individuano all'interno dei propri Consigli i membri che costituiscono le rispettive SEGRETERIE POLITICHE del partito, designando un consigliere con funzione di PORTAVOCE che assolva il compito di comunicare con la stampa e di mantenere a nome e per conto della Federazione che rappresenta i contatti ufficiali con le altre forze politiche operanti sul territorio.

Le Segreterie politiche operano in stretto rapporto con i rappresentanti verdi eletti negli enti istituzionali, richiedendone la presenza negli incontri assembleari a scadenza mensile che impegnano tutti i membri dell'Esecutivo.

Il rapporto degli Eletti con le componenti politiche del partito e con tutti gli iscritti, oltre quanto sancito dall'art. 2 comma dell'art. 2 del presente statuto, deve riflettere coerenza di azione, rispetto delle regole conclamate, ampia disponibilità al rendiconto sia politico dell'azione condotta in sede istituzionale sia economico nei confronti dell'Ente cui per disposizione comune devono essere periodicamente versati i contributi da iscrivere a bilancio.

Art. 6 – CONSULTA DEGLI ELETTI VERDI

La Consulta, aperta a tutti i VERDI eletti nelle assemblee rappresentative di partito e negli organi istituzionali (assessori e consiglieri di comuni, province, regione) viene indetta dal Consiglio federale di propria iniziativa - o su richiesta di almeno tre province - in tutti i casi in cui emerga necessità di confronto e di consultazione per decisioni inerenti l'adesione o la dissociazione da scelte di alleanze politiche o iniziative referendarie di cui si profila l'indizione.

Le mozioni proposte e votate dalla Consulta vengono trasmesse d'ufficio al Consiglio Federale Nazionale e tramite le presidenze provinciali a tutti gli iscritti VERDI della regione.

Art. 7 – MODALITA' di PARTECIPAZIONE

Per le modalità di elezione e di funzionamento degli organi della Federazione Regionale, delle Federazioni Provinciali e delle Associazioni Comunali, Intercomunali e dei Circoli Locali dei Verdi del Piemonte si applica quanto già stabilito dallo "Statuto nazionale", dal "Regolamento nazionale dell'organizzazione territoriale", dal "Regolamento Nazionale garanzie e modalità di partecipazione e decisione dei Verdi", dal "Regolamento nazionale sulle sanzioni e procedure disciplinari" e dal "Regolamento e modalità di funzionamento del Giurì nazionale", in quanto compatibili.

In difetto di indicazioni, gli organismi territoriali possono emanare apposite norme regolamentari che non siano in contrasto con i principi ispiratori degli Statuti nazionale e regionale.

Art. 8 – REGOLAMENTO ELETTORALE

In occasione delle elezioni amministrative di ogni grado che richiedono il quorum delle firme per la presenza del simbolo ufficiale del partito, l'Esecutivo Regionale in accordo con gli Esecutivi Provinciali e Comunali stabiliscono sul territorio forme di coinvolgimento e partecipazione al fine di definire la proposta di composizione delle liste procedendo alla più ampia consultazione del partito. Nelle province non riconosciute l'Esecutivo regionale, avrà cura di condurre, d'intesa col Presidente provinciale incaricato, le consultazioni dei Portavoce comunali delle associazioni riconosciute. Gli Esecutivi provinciali dovranno operare l'individuazione e la scelta dei candidati circoscrizionali da proporre all'Esecutivo regionale per la composizione delle liste provinciali seguendo i principi statutari, le norme regolamentari, e tutti i principi chiaramente indicati dal citato Regolamento Nazionale.

La candidabilità nei VERDI e/o in quota VERDE ad ogni elezione amministrativa del Piemonte comporta la formale accettazione delle norme dello Statuto della Federazione regionale.

Art. 9 – NORME FINANZIARIE

Ogni Organizzazione Territoriale (Regione, Province, Comuni) individua i criteri di coinvolgimento degli aderenti nell'autofinanziamento. Costituiscono per ogni Organizzazione fonti ufficiali di finanziamento da registrare per singole voci nei rispettivi bilanci:

- Le quote di indennità (al netto delle ritenute fiscali e previdenziali) percepite dagli eletti/o nominati negli Enti Locali nella misura del 30% per l'ambito regionale, e del 15% per quello provinciale e comunale;
(destinatari: Federazione Regionale – Federazioni Provinciali – Comuni)
- La dotazione finanziaria del Gruppo Consiliare regionale, in gestione congiunta con il Consiglio Federale per l'attività prefigurata nel programma elettorale attinente la realizzazione dei progetti di salvaguardia della natura e dell'ambiente, comprese le specie animali, su tutto il territorio. Analogo procedimento, dove in corso, per i Gruppi Consiliari provinciali a favore dei propri territori congiuntamente agli Esecutivi di competenza;
(destinatari: Federazione Regionale – Federazioni Provinciali)
- Erogazioni di finanziamento pubblico ed altre contribuzioni istituzionali a qualsiasi titolo come i rimborsi elettorali - trasferite ai VERDI e distribuite (per una quota fissata con apposito regolamento dal Consiglio Federale nazionale, proporzionalmente ai voti ottenuti alle ultime consultazioni politiche o europee) alle Federazioni regionali e provinciali riconosciute. L'Esecutivo stabilisce l'entità e le forme di finanziamento destinate alle Federazioni regionali non riconosciute;
(destinatari: Federazione Regionale – Federazioni Provinciali)
- Restituzione di una quota pari al 30% degli importi versati per la raccolta delle adesioni spedite entro il 15 giugno;
(destinatari: Federazioni Provinciali)
- Quote di sostenitori liberamente offerte alle Federazioni con scopo esclusivo di favorire l'affermazione dei principi e degli obiettivi politico-sociali-culturali dell'attività dei VERDI

NOTE

1 - L'inadempienza del versamento dei contributi da parte dei VERDI eletti e/o nominati comporta, previa diffida, la perdita del diritto ad essere nuovamente candidati alle successive elezioni a qualunque livello o comunque a candidarsi e/o ricoprire cariche all'interno del partito.

2 - Le Federazioni regionali e provinciali, pena la mancata erogazione delle quote di loro spettanza, sono tenute a dotarsi di Codice Fiscale e di un proprio conto bancario. Le Federazioni devono tenere un brogliaccio di Prima Nota dal quale verrà elaborato il bilancio consuntivo.

3 - Il collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri eletti ogni due anni dal Consiglio federale fra gli aderenti ai Verdi del Piemonte. Ciascun consigliere può esprimere un solo voto di preferenza. Il collegio dei revisori attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di approvazione del conto consuntivo.

Art. 10 – ATTIVITA' EDITORIALE

L'Esecutivo dei VERDI del PIEMONTE curerà l'edizione, la stampa e la diffusione di un periodico mensile di informazione quale organo ufficiale della Federazione dei VERDI del PIEMONTE, nominandone il direttore ed il responsabile della redazione. Su tale periodico verranno riportati con regolarità i resoconti ufficiali dell'attività che gli eletti svolgono nelle sedi istituzionali, nonché i contributi di rilievi e di proposte che aderenti e simpatizzanti del movimento verde potranno liberamente esprimere sotto loro propria responsabilità. Anche fuori delle ricorrenze elettorali verrà favorita sul territorio regionale con opportuna regolarità l'affissione di manifesti con accentuato richiamo alle posizioni politiche dei VERDI sui grandi problemi che richiamano l'attenzione della società civile. Iniziative parallele potranno estendersi alla diffusione di libri e riviste anche mediante strumenti multimediali a supporto dell'attività politico-culturale che si svolge sul territorio della regione. Ogni iniziativa editoriale non può avere carattere di lucro e deve porsi a servizio in modo paritario fra tutte le Province per la diffusione delle idee e delle proposte del movimento verde ed ambientalista .

Art. 11 – FORUM

ad aree di ricerca, di studio e di iniziativa riguardante i valori, le finalità e le attività sia sociali e culturali sia politiche e istituzionali dei Verdi del Piemonte. I Forum sono promossi su iniziativa dell'Assemblea generale o del Consiglio federale, e sono formati sia da aderenti che da non aderenti alla formazione politica dei Verdi del Piemonte. I Forum svolgono opera di formazione e informazione nei confronti dell'opinione pubblica e hanno funzione consultiva, nelle tematiche proprie, nei confronti degli eletti verdi in tutte le assemblee rappresentative e dei Verdi eventualmente facenti parte di organi esecutivi.

12 – MODIFICHE STATUTO

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dal presente Statuto e per le eventuali diversità di interpretazione, si rimanda al Consiglio federale e ai regolamenti nazionali, in quanto compatibili. Le modifiche allo Statuto sono presentate al Consiglio federale che le istruisce e le sottopone al voto dell'Assemblea, formulando il proprio parere. Si intendono approvate le modifiche che ottengono il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti aventi diritto.
